

LEGGE TAVOLARE

Legge sui Libri Fondiari

Capo III - Del procedimento in affari tavolari - Sezione III - Della decisione sulle domande

Art. 93 (Stato tavolare)

Il giudice deve decidere sulle domande in base allo stato tavolare esistente al momento della loro presentazione [4 D.P.G.R. 6/L-2007].

Note

Lo stato tavolare dev'essere valutato anche con riguardo ai piombi precedenti o contemporanei non ancora evasi (domande presentate ma non ancora decise). Le decisioni retroagiscono al momento della presentazione della domanda. Eventuali difformità sono portate a conoscenza del giudice tavolare mediante il lustrum del conservatore, che consiste in una nota a margine della domanda ovvero di un foglio separato che permette al giudice di valutare se tali divergenze comportino un rigetto totale o parziale della domanda.